

Sentenza: 22 luglio 2020 n. 187 (deposito del 31 luglio 2020)

Materia: ordinamento civile

Parametri invocati: violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, e l'art.12 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni),

Esito:

- illegittimità costituzionale dall'art. 12, comma 2, lettera b), della l.r. della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 5;
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, della l.r. Valle d'Aosta n. 5 del 2019

Estensore nota: Domenico Ferraro

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art. 5, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9, e l'art.12 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), per prospettato contrasto con plurimi parametri statutari, costituzionali e con norme interposte. L'art. 5 della legge regionale impugnata sostituisce il corrispondente art. 5 della l.r. della Regione autonoma Valle d'Aosta 8 settembre 1999, n. 27 e sotto la rubrica "Tariffa del servizio idrico integrato", nei commi specificamente sottoposti a censura, così testualmente dispone: "2. *La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti e d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL), definisce i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, tenuto conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, nonché della copertura dei costi diretti d'investimento e di esercizio, nel rispetto dei principi europei e statali vigenti in materia.* 3. [...] 4. *A decorrere dall'anno 2019, sono istituite: a) la componente tariffaria aggiuntiva per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione; b) la componente tariffaria perequativa per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione.* 5. *Le componenti di cui al comma 4 sono espresse in centesimi di euro e si calcolano sulla quota fissa dei singoli servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a carico di ciascun utente del servizio idrico integrato. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l'ammontare delle componenti tariffarie aggiuntiva e perequativa. In caso di mancata determinazione, si applica l'ammontare definito nell'anno precedente. Tali componenti non sono dovute con riferimento alle tariffe del servizio idrico integrato afferenti all'anno 2018.* 6. *Presso il BIM sono istituiti: a) il fondo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli introiti della componente tariffaria aggiuntiva di cui al comma 4, lettera a), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare investimenti nel settore idrico integrato volti a migliorare la qualità dei servizi resi; b) il fondo perequativo per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, alimentato con gli*

introiti della componente tariffaria perequativa di cui al comma 4, lettera b), versati dai soggetti gestori entro il 30 giugno di ogni anno, riferita alla tariffa dell'anno precedente, e destinato a finanziare un meccanismo perequativo a livello regionale per l'erogazione agli utenti del bonus sociale idrico. 7. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità amministrative e contabili per la gestione dei fondi, nonché per l'erogazione dei finanziamenti a favore dei subATO e dei bonus a favore degli utenti aventi diritto. 8. [...] 9. Le integrazioni al metodo tariffario regionale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente, sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.”.

Secondo il ricorrente, l'art. 5, con l'introdurre le disposizioni specificamente impugnate, si sarebbe posto in contrasto con i “principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica”, con il “rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali” e con le “norme fondamentali delle riforme economiche sociali”, di cui all'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e avrebbe altresì violato l'art. 117, secondo comma, lettere e), ed s) della Costituzione, in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, nonché la normativa interposta di cui agli articoli 154, 155 e 161 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e 10, comma 14, del d.l. 70/2011 convertito con modificazioni in legge 12 luglio 2011, n. 106. A ledere i parametri descritti sarebbero, appunto, il comma 2, nella parte in cui demanda alla Giunta regionale la determinazione dei modelli tariffari del ciclo idrico, senza far cenno all'obbligo di conformarsi alle “direttrici” della metodologia tariffaria statale, di cui all'art. 4 della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI) del 28 dicembre 2015, n. 664 (Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2). Il comma 4, nella parte in cui prevede l'istituzione di due distinte componenti tariffarie (una di carattere aggiuntivo e l'altra di carattere perequativo), per la promozione della qualità dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, in contrasto con la metodologia tariffaria statale “da applicare sull'intero territorio nazionale”, ai sensi dell'art. 4 della citata delibera. I commi 5, 6 e 7, recanti previsioni di dettaglio, nella parte in cui non ne preciserebbero il carattere aggiuntivo rispetto ai meccanismi, operanti sull'intero territorio nazionale. Il comma 9, nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale il compito di disporre con propria deliberazione “le integrazioni al metodo tariffario regionale del servizio idrico integrato, anche ai fini dell'adeguamento ad eventuali componenti tariffarie obbligatorie definite dalla normativa statale vigente”, senza far cenno alcuno all'obbligo espresso di conformarsi alle “direttrici” della metodologia tariffaria statale. Per la Corte, le questioni relative all'art. 5 della legge regionale impugnata non sono fondate. Quanto al comma 2 del predetto articolo, la Corte richiama una precedente sentenza la 142/2015, dove era già stato superato il controllo di legittimità costituzionale e conferma la non fondatezza del ricorso. Veniva, infatti, riconosciuta alla Regione autonoma Valle d'Aosta “una competenza primaria in materia di organizzazione del servizio idrico, comprensiva [...] dell'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti, che ne costituiscono il corrispettivo”. E ciò in base alla normativa statutaria e di sua attuazione, preesistente alla riforma del Titolo V della Costituzione e che, a seguito di quest'ultima, non è stata sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente, in forza del principio ricavabile dall'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), per cui la suddetta riforma non restringe la sfera di autonomia già spettante alle Regioni o Province ad autonomia speciale. La Corte, dopo una verifica degli altri commi censurati sempre dell'articolo 5 della l.r. 5/2019 impugnata rileva che alla luce della normativa statale di riferimento le questioni poste non sono fondate. L'impugnativa dello Stato è poi rivolta al successivo art. 12 della l.r. 5/2019 che, sub lettera b) del suo comma 2, modifica l'art. 9 della l.r. 20/2012 aggiungendovi il comma 2-bis che così testualmente dispone: “*Ai fini della redazione del piano di riordino fondiario, qualora nell'area interessata risultino beni intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi, il Consorzio convoca l'assemblea dei consorziati affinché i soggetti interessati possano dichiarare, alla presenza di un notaio, le ragioni per vantare l'eventuale titolarità dei predetti beni. L'assemblea si pronuncia su tali dichiarazioni, approvandole ai fini della predisposizione del piano di*

assegnazione dei terreni di cui al comma 2, lettera b), con la maggioranza di cui all'articolo 5, comma 3. A tali fini, il notaio verbalizza le generalità dei dichiaranti e, per ognuno di loro, le particelle catastali e le quote di proprietà di cui essi vantano la titolarità, dando atto, nello stesso verbale, che nessuno dei presenti abbia dichiarato di vantare, sui predetti beni, altri diritti di godimento. Resta ferma, in caso di esito negativo della procedura, la possibilità, per il Consorzio, di dare atto che i predetti beni sono ricompresi nel piano di riordino subordinatamente all'avvio, ove consentito dalla normativa vigente e previa dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del procedimento espropriativo di cui alla legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta. Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6 aprile 1998, n. 11)". La disposizione regionale è denunciata dal ricorrente per contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, e in particolare per l'inerenza a materie pertinenti all'ordinamento civile, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, di competenza esclusiva dello Stato. Per la Corte, nel merito, la questione è fondata per violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. La disposizione impugnata prevede che, in relazione a beni che risultino "intestati a soggetti irreperibili, sconosciuti o deceduti senza eredi", l'assemblea dei consorziati accerti, alla presenza di un notaio, l'esistenza di eventuali diritti vantati da terzi sugli stessi. E con ciò innegabilmente essa incide su istituti propri del diritto civile. Per di più, con lo stabilire che, ove non risultino soggetti che possano vantare diritti di proprietà sui beni suddetti, questi siano "ricompresi nel piano di riordino", la norma censurata viola le disposizioni codicistiche a tenore delle quali, invece, "in mancanza di altri successibili l'eredità è devoluta allo Stato" (art. 586 cod. civ.) e "i beni immobili che non sono di proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato" (art. 827 cod. civ.). La Corte, pertanto, dichiara l'illegittimità costituzionale dall'art. 12, comma 2, lettera b), della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 24 aprile 2019, n. 5 (Disposizioni collegate al primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2019/2021. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), che ha aggiunto il comma 2-bis all'art. 9 della legge della regione autonoma Valle d'Aosta 18 luglio 2012, n. 20 (Disposizioni in materia di riordino fondiario).